

## Nuovo regime di aiuto

Durata: **01.01.2023 - 31.12.2029**

Dotazione totale del periodo: **4 milioni di euro**

Intensità dell'aiuto: **90%**

L'aiuto qui descritto ripercorre le caratteristiche dell'aiuto SA.41405 (2015/XA), comunicato nel 2015, ed è basato sulla stessa documentazione. Alla luce della pubblicazione del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e considerato che la dotazione indicata con la suddetta comunicazione si è esaurita nella scorsa annualità, si ritiene necessario procedere alla comunicazione di un nuovo aiuto di Stato.

Gli atti che originano l'aiuto sono i seguenti:

- Legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 "CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI", modificata con LR 16 maggio 1996 n. 12 e con LR 23 dicembre 2002 n. 38;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 259 del 16 marzo 2015 "Approvazione criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali - previsti dall'art. 2, lettera b), della l.r. n. 46/1993 - all'associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna";
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1525 del 10 ottobre 2017 "Approvazione integrazione ai criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali - previsti dall'art. 2, lettera b), della l.r. n. 46/1993 - all'associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna approvati con deliberazione n. 259/2015";
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2268 del 22 novembre 2019 "Approvazione modifica ai criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali - previsti dall'art. 2, lettera b), della l.r. n. 46/1993 - all'associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna approvati con deliberazione n. 259/2015".

La LR 46/93 ha la finalità di favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata. La Regione individua nell'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna", con sede in Dozza (BO), lo strumento idoneo attraverso cui raggiungere tali obiettivi.

Le finalità della LR 43/97 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:

- a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali;
- b) contributi, fino al novanta per cento della spesa ammessa, per l'attività di promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli. I contributi per interventi pubblicitari e per l'attività di comunicazione commerciale non possono superare il cinquanta per cento della relativa spesa ammissibile.

La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi sulla base di programmi preventivamente deliberati e presentati dall'"Enoteca regionale Emilia-Romagna", nonché di criteri operativi stabiliti dalla stessa. I programmi individuano le finalità, gli obiettivi specifici e le spese previste per lo svolgimento delle attività.

La liquidazione dei contributi è effettuata in due soluzioni: la prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della concessione dei contributi, pari al settanta per cento dei contributi concessi; la seconda, a titolo di saldo, successivamente alla attuazione dei programmi per i quali sono stati concessi i contributi. A tal fine l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna" presenta una relazione illustrativa che consenta il confronto fra le attività svolte e quelle programmate, corredata dei rendiconti delle spese sostenute.

La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge con l'istituzione del capitolo U18151 "Contributi all'Enoteca Regionale Emilia-Romagna per l'attività di promozione economica e di orientamento per il consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli (art. 2, comma 1, lett. b) L.R. 27 dicembre 1993, n. 46, come modificata dalla L.R. 16 maggio 1996, n. 12)" nella parte spesa del bilancio regionale, che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Non è invece previsto alcun capitolo per il finanziamento della mostra permanente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); di fatto, questa attività non viene finanziata.

Con la deliberazione n. 259/2015 sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi di cui al precedente punto b).

La deliberazione prevede adempimenti da parte dell'Enoteca regionale Emilia-Romagna, che:

- deve essere dotata di uno statuto in cui siano esplicitate le finalità previste dalla legge regionale;
- è composta dai produttori singoli o associati, dai consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine, nonché da enti di diritto pubblico ed organismi di diritto privato, mentre il Consiglio di amministrazione deve essere composto almeno per i due terzi dai soci produttori;
- deve essere regolarmente iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna e in regola con la normativa antimafia e con quella previdenziale.

Possono beneficiare dei programmi di promozione finanziati i soci produttori agricoli con sedi nel territorio regionale se appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese, secondo la definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014; pertanto sono esclusi dai benefici le imprese di grandi dimensioni.

L'adesione all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna non è una condizione vincolante per avere accesso alle attività promozionali. Possono, perciò, accedere agli interventi attivati dall'Associazione anche imprese agricole non socie. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione regionale Enoteca Emilia-Romagna sono limitati ai costi delle attività promozionali.

In ragione della natura dei programmi promozionali, gli aiuti saranno corrisposti all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna e non comportano pagamenti diretti alle imprese agricole.

L'attività di promozione deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione e non deve far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o all'origine del prodotto. Il riferimento all'origine del prodotto è possibile solo se esattamente corrispondente alla denominazione registrata.

L'attività di promozione è realizzata attraverso:

1. l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
2. la produzione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti vinicoli.

Più in particolare, sono riconosciute le spese indicate all'articolo 24, paragrafi 4 e 5 del Regolamento 2022/2472.

Il materiale di promozione elaborato nell'ambito del programma finanziato deve rispettare la legislazione dell'Unione europea e nazionale applicabile negli Stati membri in cui le attività di promozione sono attuate. Inoltre, devono sempre essere inclusi chiari riferimenti ai requisiti legali, al consumo responsabile delle bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.

Le spese sono ammissibili dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di programmazione.

Non sono ammissibili le spese:

- sostenute da terzi;
- relative all'acquisto di beni strumentali e di consumo (ad es. bicchieri);
- di soggiorno e di vitto;
- per il personale eventualmente impiegato per la gestione dello stand espositivo (ad es.

hostess, interpreti e sommeliers);

- di catering, cene di gala, di degustazione del prodotto, per eventi o di animazione;
- per l'uso del taxi;
- generali.

Gli aiuti di cui ai presenti criteri non possono essere cumulati con altri concessi in base alla normativa europea. Il programma di attività deve esplicitare chiaramente l'eventuale utilizzo sinergico di altre fonti di finanziamento (anche nazionali e comunitarie), richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della relativa istruttoria, qualora già disponibile.

L'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna, per accedere al contributo, deve presentare specifica domanda in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, trasmessa entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale si realizza l'attività per cui si chiede il contributo, e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) descrizione dettagliata del programma e dell'attività, comprensiva del calendario delle attività previste, delle date di inizio e fine;
- b) luogo di svolgimento dell'attività;
- c) elenco delle spese previste articolate per azioni.

La liquidazione dei contributi è effettuata come segue, dietro presentazione di domanda da parte del beneficiario:

- acconto, nei limiti del 70% del contributo concesso con atto del Responsabile del servizio competente;
- saldo entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione di contributo con atto del Responsabile del servizio competente, previa istruttoria che attesti la rispondenza delle voci del programma realizzato rispetto al programma approvato.

La liquidazione del saldo è subordinata all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno precedente a quello cui si riferisce il saldo da liquidare.

Con la Delibera Num. 1525 del 10/10/2017 sono stati integrati i suddetti criteri, disponendo che tra la documentazione inviata a sostegno del progetto siano presenti preventivi rilasciati da almeno 3 diversi fornitori, sottoscritti e non anteriori a sei mesi, confrontabili tra loro. Nel caso di acquisizioni di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori è ammessa la presentazione di un'unica offerta supportata da specifica e motivata relazione giustificativa nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte in grado di fornire i beni oggetto di contributo.

Infine, l'integrazione disposta con Delibera Num. 2268 del 22/11/2019 concerne unicamente la data di presentazione della domanda di liquidazione del saldo, fissando il termine massimo e perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.